



COMUNE DI MUZZANO

C.c.p. 69-944-7

6933 MUZZANO - Tel. (091) 56 43 42

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MUZZANO

TITOLO 1 - AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO

Art. 1

Il Cimitero è proprietà del Comune a cui spetta la sorveglianza e la manutenzione.

Commissione di controllo e sorveglianza è la Commissione sanitaria.

Art. 2

Il Municipio nomina un custode-affossatore quale responsabile della sorveglianza e della manutenzione del Cimitero. Le mansioni del custode sono quelle previste dal Regolamento comunale, e precisamente:

-custodisce le chiavi del Cimitero e provvede alla sua apertura e chiusura;

-esegue lo scavo delle fosse, controlla il trasporto delle salme e la loro sepoltura;

-sorveglia gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il Cimitero, sia per conto del Comune che per conto di privati;

-ha la supervisione su quanto viene fatto nel Cimitero e segnala ogni lacuna alla Commissione sanitaria e al Municipio;

-è responsabile del servizio di pulizia.

Art. 3

Il Municipio tiene il piano regolatore del Cimitero, il registro delle sepolture ed eventuali altri documenti. Questi devono essere tenuti aggiornati dalla Cancelleria comunale.

Il custode-affossatore ha l'obbligo di notificare alla Cancelleria tutte le indicazioni relative alla sepoltura.

TITOLO II - INUMAZIONI

Art. 4

Nel cimitero comunale sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:

- a) delle persone morte nella giurisdizione del Comune;
- b) delle persone morte fuori della giurisdizione del comune ma che avevano il loro domicilio legale nel Comune o erano abitanti del Comune;
- c) delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di sepoltura in cappelle di famiglia o tombe di famiglia nel Cimitero del comune;
- d) di altre salme, previo il consenso del Municipio, il quale potrà accogliere domande suffragate da validi motivi.

Art. 5

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Art. 6

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno. Ogni cadavere dev'essere chiuso in un feretro di legno dolce e sepolto in una fossa separata, salvo il caso di madre e neonato morti durante il parto, ed essere collocato a m. 1.80 di profondità. Le salme che a causa di trasporto da altro Cantone o dall'estero o causa malattia infettiva dovessero trovarsi rinchiuse in casse metalliche o di legno forte saranno collocate, se inumate nel campo comune, ad una profondità di m. 2.20.

Nel campo comune è proibita la posa di cassoni di cemento.

Art. 7

Le tombe del campo comune devono avere, in superficie, le seguenti dimensioni:

- per adulti:
ml 1.90 di lunghezza, ml 0.80 di larghezza, nonchè distare ml 0.40 l'una dall'altra;
- per ragazzi fino all'età di 10 anni:
ml 1.20 di lunghezza, ml 0.50 di larghezza, nonchè distare ml 0.25 l'una dall'altra.

Le tombe individuali e di famiglia a tempo indeterminato devono avere, in superficie, le seguenti dimensioni:

- tombe individuali a tempo indeterminato:
ml. 2.- di lunghezza, ml. 1.- di larghezza, nonchè distare ml 0.30 l'una dall'altra;
- tombe di famiglia a tempo indeterminato:
ml 2.- di lunghezza, ml 2.- di larghezza, nonchè distare ml 0.30 l'una dall'altra

Art. 8

L'occupazione dei posti nei campi di comune inumazione deve farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo rispettando il piano regolatore del Cimitero.

Anche per i posti a tempo indeterminato, di regola, occorrerà attenersi all'ordine di occupazione fissato dal piano regolatore del Cimitero.

Le tombe individuali o di famiglia a tempo indeterminato non possono essere assegnate prima che sia avvenuto il decesso del richiedente o di un membro della famiglia.

Art. 9

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe di parenti.

TITOLO III - ESUMAZIONI

Art. 10

Trascorso un termine minimo di 20 anni, le esumazioni ordinarie nei campi di comune inumazione sono eseguite in funzione della necessità di far posto ad altre salme.

Art. 11

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria e dietro richiesta motivata della famiglia.

L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura deve essere chiesta al Dipartimento delle opere sociali, Ufficio sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, ed è soggetta ad una tassa di fr. 15.- che il Dipartimento incassa mediante rimborso postale.

Le esumazioni consentite prima del termine minimo di 20 anni devono essere eseguite alla presenza del Medico delegato e di un incaricato municipale.

Art. 12

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero nei campi comuni, come pure quello eventualmente divenuto libero nelle tombe a tempo indeterminato, ritorna a piena disposizione del Municipio.

Art. 13

Qualora la salma esumata dovesse essere trasportata fuori del Cimitero, è richiamata l'osservanza della Legge sanitaria.

Art. 14

Le spese di esumazione e di trasporto sono a carico di chi ne fa domanda.

Art. 15

Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni periodiche sono raccolte e depositate nell'Ossario comune.

Il Municipio darà possibilmente avviso agli interessati, affinché possano dare disposizioni particolari.

TITOLO IV _ DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

Art. 16

L'area del Cimitero, che è di proprietà comunale, è suddivisa come segue:

- a) campi per sepolture comuni per adulti;
- b) campi per sepolture comuni per bambini;

- c) campi per sepolture individuali o di famiglia a tempo indeterminato;
- d) spazio per le Cappelle di famiglia a tempo indeterminato;
- e) spazio per l'Ossario;
- f) spazio per il Colombario.

Art. 17 - Posa di monumenti.

Sulle tombe, dietro regolare domanda, il Municipio concederà la posa di:

1. monumenti o lapidi, oppure croci in, legno, metallo o pietra naturale o artificiale, aventi, al massimo, compreso l'appoggio, le seguenti dimensioni:

- a) campi comuni, tombe per adulti:
altezza m 1.30 e larghezza m 0.80;
 - b) campi comuni, tombe per bambini:
altezza m 1.- e larghezza m 0.50;
 - c) tombe individuali a tempo indeterminato:
altezza m 1.30 e larghezza m 1.-;
 - d) tombe di famiglia a tempo indeterminato:
altezza m 1.30 e larghezza 2.-;
2. un contorno in pietra naturale o artificiale, le cui dimensioni devono essere le seguenti:
- a) campi comuni, tombe per adulti:
lunghezza m 1.90, larghezza m 0.80 e altezza m 0.15;
 - b) campi comuni, tombe per bambini:
lunghezza m 1.20, larghezza m 0.50 e altezza m 0.15
 - c) tombe individuali a tempo indeterminato:
lunghezza m 2.-, larghezza m 1.- e altezza m 0.15;
 - d) tombe di famiglia, a tempo indeterminato:
lunghezza m 2.-, larghezza m 2.- e altezza m 0.15.

Il contorno di cinta è obbligatorio; le misure dovranno essere rispettate, tanto in senso massimo quanto in senso minimo.

E' pure possibile ricoprire interamente in pietra la superficie della tomba, rispettando le misure sopraindicate per la posa di cinta.

Il proprietario di tombe individuali o di famiglia deve provvedere alla pavimentazione in granito di un passaggio, della larghezza di m 0.30, verso la tomba contigua.

Art. 18

La posa di monumenti o lapidi oppure croci è subordinata alla presentazione al Municipio del relativo progetto, steso in duplo e in scala 1:10, per l'approvazione.

Il progetto comprenderà la descrizione del materiale che si intende usare.

Nessuna epigrafe potrà essere applicata senza approvazione del Municipio.

Art. 19

I monumenti le lapidi, le croci e ogni ricordo funebre che venisse posto nel Cimitero sono, per tutta la durata della concessione, proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.

Art. 20

Sono ammesse le piantagioni di fiori, arbusti di basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro della tomba e non superino l'altezza di m 0.80.

Art. 21 - Cappelle e tombe a tempo indeterminato

Il diritto di utilizzazione di Cappelle e tombe assegnate a tempo indeterminato passa ai rispettivi discendenti o ascendenti.

Le famiglie interessate hanno l'obbligo di provvedere alla decorosa manutenzione dei manufatti.

Nel caso in cui più nessuno si occupasse della manutenzione, il Municipio provvederà alle necessarie ricerche per rintracciare i parenti; qualora queste ricerche dessero un esito negativo, il Municipio disporrà del terreno, delle costruzioni e dei monumenti, sempre che sia trascorso il termine minimo di 20 anni dall'ultima tumulazione.

Ogni 20 anni il Municipio esigerà dagli assegnatari di Cappelle o tombe a tempo indeterminato, oltre alla precisazione del loro indirizzo, una dichiarazione attestante l'impegno a voler provvedere per altri 20 anni, a una decorosa manutenzione.

Art. 22

Nelle Cappelle e tombe a tempo indeterminato è concessa la posa di cassoni di cemento.

Nelle tombe a tempo indeterminato è concessa, per ogni singola area di m 2.- per 1.-, la posa, uno sopra l'altro, di tre cassoni al massimo. La profondità minima del primo cassone deve essere di m 0.40.

Art. 23

E' data facoltà al Municipio di ordinare la soppressione di Cappelle o tombe assegnate a tempo indeterminato, quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modificazione del Cimitero oppure per qualsiasi ragione d'interesse pubblico.

In tal caso il Municipio assegnerà agli aventi diritto un' altra particella equivalente alla primitiva ed eseguirà, a proprie spese, la traslazione delle salme e dei relativi resti, la ricostruzione della tomba o Cappella e del Monumento.

Art. 24 - Colombario

E' prevista la costruzione di un Colombario. Le relative, norme, fissate negli art. 25. 26. 27 e 36 entreranno in vigore non appena il manufatto sarà ultimato.

Art. 25

Il Colombario è suddiviso in loculi previsti unicamente per la deposizione di urne cinerarie. L'occupazione viene fatta in ordine progressivo orizzontale. Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere le ceneri di una sola salma.

Art. 26

La concessione di un loculo è trentennale, ed è sempre rinnovabile. La concessione non può essere prenotata.

Nel loculo possono essere collocate le urne di parenti di primo grado in linea ascendente e discendente. Per questi casi la concessione scade contemporaneamente alla scadenza della prima concessione.

In ogni loculo potranno essere deposte al massimo 3 urne.

Art. 27

La spesa per sigillare ermeticamente il loculo, come pure quella per fissare i caratteri metallici, il vaso di bronzo e la cornice

porta-fotografia sono a carico del concessionario. I tipi sono in dicati dal Municipio.

L'iscrizione comporterà: nome di famiglia, nome proprio, data di nascita e di morte del defunto. La posa dell'iscrizione, del vaso e della fotografia devono essere completate entro tre mesi.

L'applicazione di vasi porta-fiori sulla lastra del loculo non è ammessa.

Il Municipio provvederà alla decorazione con fiori dell'apposita aiuola posta alla base dei loculi.

Art. 28 - Ossario

L'Ossario è destinato a ricevere, in uno spazio comune, tutti i resti mortali, ridotti allo stato di semplice scheletro, siano essi provenienti dalla soppressione di altri cimiteri, che dalla rotazione nei campi comuni o dalla soppressione di Cappelle o tombe a tempo indeterminato.

TITOLO V - PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 29

L'orario di apertura e chiusura del cimitero potrà essere fissato dal Municipio.

Art. 30

Imonumenti, le lapidi, o altri ricordi funebri non possono essere lavorati nell'interno del Cimitero.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinimento che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Non è permesso nessun lavoro nel periodo intercorrente fra il 28 ottobre ed il 5 novembre inclusi. E' pure vietato eseguire lavori nei giorni festivi.

Art. 31

E' assolutamente vietato introdurre cani o altri animali nel Cimitero.

L'accesso di veicoli al Cimitero è vietato; il Municipio, in casi speciali, può rilasciare particolari autorizzazioni.

Art. 32

La terra, le pietre o altri residui delle opere eseguite da imprese private devono essere immediatamente trasportate fuori dal Cimitero.

Tale disposizione vale anche nel caso di sospensione dei lavori. In caso di ritardo, protratto di una settimana, la terra e gli altri materiali sono fatti trasportare dall'Autorità comunale a spese dei concessionari.

Art. 33

Il Municipio non assume responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o ricordi funebri.

Art. 34

L'autore di qualunque danno o sfregio al Cimitero è passabile di azione penale.

Per i minorenni risponderanno i genitori o i tutori.

TITOLO VI - TASSE

Art. 35

Tasse per la sepoltura:

1. Per l'inumazione di salme, tanto nei campi comuni quanto nelle Cappelle o tombe a tempo indeterminato, di cui ai punti a) e b) dell'art. 4 nessuna tassa
2. Per salme di cui al punto c) dell'art. 4 fr. 200.--
Per salme di cui al punto d) dell'art. 4 fr. 500.--
3. Per ossa e ceneri di cui al punto c) dell'art. 4 fr. 100.--

I lavori per la rimozione e la ricomposizione dei monumenti funebri sono a carico del proprietario.

Le fatture saranno emesse dalla Cancelleria comunale.

Per le inumazioni il Municipio è autorizzato a fissare dei compensi, a carico del Comune, a favore del custode-affossatore.

Art. 36

Tasse per l'assegnazione di Cappelle, tombe individuali o di famiglia a tempo indeterminato e loculi:

Cappelle a tempo indeterminato	tassa da fissarsi di volta in volta dal Municipio.
Tombe individuali a tempo indeterminato	fr. 1'000.-
Tombe di famiglia a tempo indeterminato	fr. 2'000.-

Loculi:

- per una sola urna (concessione trentennale) fr. 500.--
- per ogni ulteriore urna, come dall'art. 26,
per i casi previsti ai punti c) e d) dell'art. 4 fr. 100.--

Art. 37

Tassa per esumazione non richiesta dal Municipio,
ma autorizzata dall'Autorità cantonale fr. 300.--

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEArt. 38

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento è punito con una multa da fr. 50.- a fr. 500.-, riservata l'azione penale e l'ordine di demolizione.

Art. 39

Per quanto non è previsto dal presente regolamento fanno stato le leggi ed i regolamenti in materia.

Il Municipio, sentito il preavviso della Commissione sanitaria, decide le contestazioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente regolamento.

La competenza per rivedere le tasse è delegata al Municipio su rapporto della Commissione sanitaria.

Art. 40

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione del consiglio comunale.

Ogni altra precedente norma o disposizioni di Regolamenti speciali o ordinanze municipali con esso in contrasto sono abrogati.

Approvato dal Municipio con ris. Mun. N 1107 del 23.1.1975

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
A. Donada

Il Segretario:
S. Fumasoli

Approvato dal consiglio comunale nella seduta del 3.6.1975

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
S. Gianola

Il Segretario:
U. Hochstrasser

Gli Scrutatori:
F. Taiana
G. Vigne

Visto ed approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con
ris. del 20.1.1976